Università degli Studi di Napoli Federico II

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE



Per lo svolgimento di attività didattica pratica nel Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, titolare del trattamento dati, rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi,

 \mathbf{E} (denominazione dell'Azienda, Ditta individuale, Istituzione o Ente) Via N° CAP d'ora in poi denominato Soggetto Ospitante, contitolare del trattamento dati, rappresentato da residente per la carica in (¹) ______ Via _____, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

Premesso che

- presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento del
- l'art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive;
- l'art. 8 comma 1° della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

L' Università degli Studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un Responsabile nell'ambito dei Corsi di studio (compresi dottorato, master, specializzazione e corso di perfezionamento) attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura praticoapplicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università.

¹ Sede aziendale.

Modifica febbraio 2019 Pagina 1 di 4

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell'attività formativa interessata ed il responsabile del Soggetto ospitante.

La responsabilità dell'attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante.

Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente convenzione, sarà cura del docente titolare dell'attività formativa o far pervenire all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo un elenco completo:

- nominativo dello studente
- matricola
- sede e periodo di svolgimento attività formativa

o far compilare allo studente il progetto formativo.

Qualsiasi attività svolta dallo studente nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.

Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività didattica pratica.

Art. 3

Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche

Il **Soggetto promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista;
- sottoporre i tirocinanti ad idoneo percorso di informazione e formazione;
- fornire ai tirocinanti i DPI laddove previsti.

Il **Soggetto ospitante** si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante/lavoratore equiparato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/08, le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il soggetto ospitante provvede a:

- informare i tirocinanti/lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura; inoltre in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitegli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:
- integrare i protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- integrare il percorso di informazione e formazione;
- fornire ai tirocinanti i DPI;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Copertura assicurativa

Modifica febbraio 2019 Pagina 2 di 4

L'Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 5 Oneri

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante.

La presente convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art. 6 Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nell'attività formativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 8 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore⁽²⁾.

Firma e timbro
per l'Università
Firma e timbro
per il Soggetto Ospitante

Lì_

(2) Non si effettua la duplice copia, quando il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 come modificato dal D.L.179/2012 e del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate.

Modifica febbraio 2019 Pagina 3 di 4

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:		
Sede legale:		
Via		n°
CAPCittà		Prov
Telefono		
email	@	
PEC		
Recapito Corrispondenza	;	
Via	CAP Città_	
Partita IVA		
Legale Rappresentante		
Cognome	Nome	
Nominativo della persona	che tiene i contatti con l'Università degli Studi	di Napoli Federico II
Telefono	email@	

- Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., recante norme sul trattamento dei dati personali e del Regolamento di Ateneo, il Soggetto Promotore a trattare i dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante